



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Ufficio IV – Stato Giuridico e Trasferimenti Temporanei del Personale

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All’Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

**OGGETTO:** Circolare n. 115316 del 06.06.2023 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) in materia di istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed ascrivibilità tabellare ai fini della pensione privilegiata ordinaria. Indicazioni e chiarimenti.

Con circolare del 6 giugno 2023, che si allega in copia, l’Ispettorato Generale della Sanità Militare ha fornito indicazioni in merito alla procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonchè al giudizio di ascrivibilità tabellare ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

Con la predetta direttiva, in particolare, al fine di ridurre i tempi procedurali, è stata prevista la facoltà per il personale di chiedere, nei quattro anni antecedenti la data presunta per il collocamento a riposo per limiti d’età, contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, anche la valutazione di ascrivibilità tabellare ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

Gli Uffici competenti a ricevere la domanda, pertanto, in quanto responsabili dell’istruttoria di acquisizione della documentazione, dovranno verificare il requisito dell’anzianità anagrafica, prima di inviare l’istanza completa alle Commissioni Mediche Ospedaliere.

Per le domande già trasmesse, i predetti Uffici, previa specifica richiesta del personale interessato, dovranno inviare alle Commissioni Mediche Ospedaliere l’ulteriore istanza di ascrivibilità tabellare ai fini della pensione privilegiata, rilasciando al contempo, per le pratiche già in trattazione davanti alle preposte Commissioni, la relativa attestazione da poter eventualmente esibire in sede di visita medica.

Una volta acquisito il processo verbale, questo dovrà essere conservato nel fascicolo personale del dipendente presso la sede di appartenenza e, col sopraggiungere del collocamento a riposo, lo stesso andrà trasmesso all’Ente Previdenziale dall’Ufficio dell’ultima sede presso cui il dipendente ha prestato servizio, unitamente alla relativa domanda di pensione privilegiata, che comunque dovrà essere presentata dall’interessato.

Si prega di voler comunicare quanto sopra al personale in servizio presso codesti Uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
De Luca

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MADDALENA DE LUCA

In Data/On Date:

mercoledì 22 ottobre 2025 11:22:53

# ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

Allegati: 3  
Annessi: //

PdC: Col. Giuseppe Marchi  
[politica@igesan.difesa.it](mailto:politica@igesan.difesa.it)  
Tel. Mil. 2041263 Civ. 06469141263

**OGGETTO:** Istanze di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio ed ascrivibilità tabellare finalizzate all'accertamento del presupposto per il futuro diritto della Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) presentate da personale in servizio. Indicazioni procedurali per le Commissioni mediche Ospedaliere (CMO).

## A: INDIRIZZI IN ALLEGATO A

~~~~~

Riferimento: f.n. prot. M D A934676 REG2023 0021010 in data 24 febbraio 2023 di PREVIMIL (allegato in copia);  
Seguito: f.n. MD SSMD REG2020 0173664 in data 12 novembre 2020 di IGESAN (allegato in copia).

~~~~~

1. Questo Ispettorato Generale con lettera cui si fa seguito, nel recepire una sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite (ordinanza 4325/14 del 24 febbraio 2014), ha fornito indicazioni alle CMO circa la compilazione del quadro “Sezione PP – Giudizio ai fini di pensione Privilegiata” del verbale modello BL/B, in sede di accertamento sanitario per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche ai fini dell'ascrivibilità a categoria di Pensione privilegiata ordinaria, secondo quanto previsto all'art. 4 della legge 26 gennaio 1980 n. 9.
2. La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), recentemente, con lettera in riferimento, ha emanato nuove disposizioni circa gli accertamenti sanitari ai fini dell'ascrivibilità tabellare per il diritto alla PPO, precisando che al di fuori del predetto ambito e nei limiti indicati da questo Ispettorato Generale, la pensione privilegiata può essere richiesta solo in data successiva al collocamento in congedo.
3. Per quanto sopra, questo Ispettorato Generale ha indetto una riunione con gli aventi causa, in data 3 aprile u.s.. nel corso della quale sono stati analizzati aspetti medico-legali, amministrativi e criticità della problematica, al fine di fornire univoche indicazioni procedurali alle CMO.
4. Al riguardo, fermo restando quanto sancito con lettera a seguito, circa la definizione con la ascrivibilità anche ai fini della PPO, qualora richiesto, nel corso degli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, questo Ispettorato Generale, in accordo con PREVIMIL e INPS, dispone che, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della PPO,

tenendo conto della criteriologia medico-legale discendente dagli art. 4 e 5 della citata legge 26 gennaio 1980 n. 9, le CMO provvedano ad ascrivere a categoria tabellare ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità, ai fini del futuro diritto alla predetta prestazione, purché presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo per limiti di età, in relazione alla categoria, ruolo e grado rivestito, anche per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. In presenza di tali domande finalizzate a conseguire la sola ascrivibilità ai fini di PPO, in vista del futuro diritto a siffatta prestazione, non deve farsi luogo alla compilazione del quadro “Sezione EI: Giudizio ai fini di equo indennizzo”, soprattutto se risultino spirati i termini di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

5. Per quanto sopra, sarà cura dei competenti E/D/R/C di appartenenza degli interessati, mediante le rispettive articolazioni responsabili dell’istruttoria delle pratiche in argomento, accettare la sussistenza del predetto requisito di anzianità anagrafica, prima di inviarle in CMO per la loro definizione ovvero rilasciare direttamente agli interessati apposita attestazione da esibire in CMO per coloro che, invitati a visita nel quadriennio utile per pratiche già in trattazione, ne facciano richiesta.

Il processo verbale al riguardo emesso dalla competente CMO deve essere trattenuto nel fascicolo personale custodito presso l’Ente di appartenenza del dipendente, formando all’occorrenza, oggetto di movimentazione in caso di trasferimenti.

6. Infine, occorre precisare che, una volta intervenuta la cessazione dal servizio, tale processo verbale deve essere trasmesso a cura dell’ultimo Ente di servizio all’organismo previdenziale (PREVIMIL per l’ausiliaria, l’INPS per le rimanenti posizioni del congedo) preposto alla trattazione della pratica pensionistica, unitamente alla domanda di PPO che il dipendente comunque è tenuto a presentare all’atto del congedo, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 167, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Qualora il suddetto processo verbale preveda un giudizio ai fini di PPO per un “assegno rinnovabile”, in relazione a patologie ritenute suscettibili di miglioramento, sarà cura dei citati Organismi previdenziali promuovere i nuovi accertamenti sanitari finalizzati ad acquisire il giudizio definitivo di ascrivibilità ai fini di PPO.

**L’ISPETTORE GENERALE**  
(Gen. D. CC Vito FERRARA)



### Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 5 Giugno 2025

Prot. 75/25

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per la Programmazione  
e gli Affari Economici e Finanziari  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Dott. Fabio ITALIA

Al Direttore Centrale per la Salute  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Pensione Privilegiata del personale appartenente al Corpo nazionale vigili del fuoco.**

**Mancata applicazione delle disposizioni IGESAN del 6 giugno 2023 su anticipazione ascrivibilità tabellare ai fini PPO - Ingiustificata disparità di trattamento tra personale dei Vigili del Fuoco e Polizia di Stato (stesso Ministero)**

Con la presente il CONAPO sollecita un intervento urgente da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco affinché vengano recepite e rese operative anche presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le disposizioni emanate dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare con nota prot. M\_D A0D32CC REG2023 0115316 del 6 giugno 2023, che consentono, in presenza di specifici presupposti, la possibilità di anticipazione dell'ascrivibilità tabellare ai fini della Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) per il personale ancora in servizio, già nei quattro anni precedenti al prevedibile collocamento in congedo per limiti di età.

Questa misura risalente al 2023, di chiara portata innovativa, ha la finalità di semplificare e ridurre i lunghi tempi di trattazione di tali procedure, garantendo in taluni casi al personale un accesso più celere ed efficace ai propri diritti previdenziali di privilegio.

In alcune realtà peraltro i tempi di attesa per una visita presso la Commissione Medico Ospedaliera sono estremamente dilatati, arrivando in alcuni casi anche a cinque anni. L'adozione di quanto in oggetto consentirebbe di anticipare significativamente le tempistiche, offrendo una risposta concreta a una delle maggiori criticità che oggi compromettono l'accesso tempestivo al beneficio della Pensione Privilegiata.

Tuttavia, a distanza di due anni dalla sua emanazione, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non ha ancora recepito operativamente tale disposizione, né mediante circolari interne né attraverso istruzioni rivolte agli uffici territoriali.

Ci pervengono infatti segnalazioni da parte di nostri iscritti che nei comandi si sono visti negare tale possibilità sul presupposto che il nostro Dipartimento non ha mai comunicato nulla in merito.

A fronte di questo silenzio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emerge invece in modo evidente l'attuazione puntuale e immediata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le articolazioni della Polizia di Stato, che ha adottato specifiche disposizioni attuative con la circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato prot. n. 0014132 DAGEP 333AGG del 6 giugno 2023 che si allega alla presente.

Tale circolare della P.S. dispone in modo dettagliato che le Commissioni Mediche Ospedaliere procedano all'ascrivibilità tabellare già in servizio, nel rispetto dei criteri indicati da IGESAN e impone che i loro uffici regolamentino conseguentemente l'istruttoria delle pratiche.

Si tratta dunque di una diversa applicazione operativa della normativa avvenuta all'interno dello stesso Ministero dell'Interno.

È superfluo sottolineare quanto sia inaccettabile che, a parità di norme, finalità e tutela previdenziale, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possa ad oggi usufruire delle medesime condizioni, restando escluso da una procedura di semplificazione che altri già utilizzano a pieno regime.


Per tali motivi, il CONAPO invita formalmente il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad emettere con urgenza una circolare applicativa, indirizzata a tutte le articolazioni centrali e territoriali, che recepisca integralmente le indicazioni dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, prendendo a riferimento il modello già attuato dalla Polizia di Stato, garantendo finalmente anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il pieno esercizio dei propri diritti in materia di Pensioni Privilegiate.

Ciò peraltro è già stato fatto anche da tutti gli altri Corpi dello Stato.

Ribadiamo con forza che non è più tollerabile alcuna disparità di trattamento tra Corpi dello Stato e men che meno tra quelli che dipendono dal medesimo Ministero. La tutela previdenziale del personale dei Vigili del Fuoco non può e non deve rimanere subordinata a silenzi o ritardi amministrativi.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini  




Allegati:

Circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato prot. n. 0014132 DAGEP 333AGG del 6 giugno 2023